

Ampliamenti e interventi sull'esistente: come garantirne la compatibilità con le NTC 2018

Alfonsina Capone

L'adeguamento delle costruzioni esistenti, in un contesto normativo sempre più attento alla sicurezza sismica, è un tema centrale trattato dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) 2018. In questo contesto, l'Area geologica suoli e sismica dell'Emilia Romagna analizza le normative vigenti e le interpretazioni regionali, offrendo un quadro utile per la corretta valutazione degli interventi di ampliamento, che devono garantire un adeguato livello di sicurezza.

Normativa NTC 2018 per costruzioni esistenti

Le costruzioni esistenti spesso si presentano deficitarie dal punto di vista delle prestazioni strutturali, ma non sempre si prevede la demolizione soprattutto se tali da avere requisiti di pregio o presentano una rilevanza storico-artistica, ragion per cui occorre intervenire con dei miglioramenti strutturali volti a renderne più sicuro l'utilizzo.

Negli ultimi anni la crescente consapevolezza delle criticità locali negli edifici esistenti ha portato a una maggiore attenzione verso tali edifici e di conseguenza verso gli interventi globali di miglioramento ovvero verso quelli locali di consolidamento.

In linea generale, esistono vari metodi e tipologie di intervento volti all'adeguamento o al miglioramento strutturale, al fine di consentire una diminuzione del rischio sismico, andando a ridurre la vulnerabilità delle costruzioni esistenti.

L'NTC2018 rappresenta il testo unico inerente la disciplina tecnica che si occupa del calcolo strutturale relativo sia alla progettazione di edifici nuovi e sia agli interventi su costruzioni esistenti. A tal proposito il capitolo 8 tratta nello specifico proprio tali tipologie di intervento in quanto essi rappresentano un argomento particolarmente significativo sul piano edilizio nazionale. In particolare, l'attuale versione delle Norme Tecniche per le Costruzioni rispetto alla precedente (DM 14 gennaio 2008) ha apportato alcune modifiche di rilievo. Di fatto, nel cap. 8 dell'NTC 2018 si stabiliscono quali siano i criteri per la valutazione degli interventi sulle costruzioni esistenti riguardanti:

- la sicurezza;
- la progettazione;
- l'esecuzione;
- il collaudo.

Infatti al paragrafo 8.1 viene espresso il concetto di struttura esistente *“Si definisce costruzione esistente quella che abbia, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto d'intervento, la struttura completamente realizzata.”*

Quando si deve interagire con una struttura esistente diventa fondamentale tenere in considerazione la valutazione della sicurezza di una struttura, determinando l'entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza prestazionale minimo richiesto dalla presente normativa.

Secondo il paragrafo 8.4 della norma gli interventi che si possono eseguire su tali strutture sono:

- interventi di riparazione o locali che interessano i singoli elementi strutturali non riducendo e compromettendo le condizioni di sicurezza preesistenti;
- interventi di miglioramento per aumentare la sicurezza strutturale preesistente e in tal caso senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3;
- interventi di adeguamento per aumentare la sicurezza strutturale preesistente, raggiungendo i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3.

Recentemente l'Area Geologica Suoli e sismica dell'Emilia Romagna, con il parere n. 336/2024, ha fornito un'interpretazione dettagliata dei criteri stabiliti dalla normativa in merito alla richiesta del parere circa la compatibilità degli interventi di ampliamento con le disposizioni previste al §8.4 delle NTC 2018.

Ampliamenti e interventi strutturali: come valutare la compatibilità con le NTC 2018

All' "Area geologica suoli e sismica" dell'Emilia Romagna è stato sottoposto un quesito relativo alla **compatibilità degli interventi di ampliamento con le disposizioni del § 8.4 delle NTC 2018**.

L'oggetto dello studio è stato esaminato non solo tenendo in considerazione le NTC2018 ma considerando anche le interpretazioni fornite dalla Circolare n. 7/2019 e dalle deliberazioni regionali in materia.

Le NTC 2018 pongono in essere tre principali categorie di interventi sulle costruzioni esistenti:

- Interventi di riparazione o locali (§ 8.4.1);
- Interventi di miglioramento (§ 8.4.2);
- Interventi di adeguamento (§ 8.4.3).

Inoltre, secondo la Circolare n. 7/2019, gli interventi classificabili come locali devono garantire un incremento delle condizioni di sicurezza almeno per una porzione consistente di costruzione, altrimenti occorre parlare di semplice intervento di riparazione.

Inoltre, la classificazione degli interventi di ampliamento dipende dall'impatto dell'opera sulla risposta strutturale della costruzione esistente, in particolare:

- **ampliamenti strutturalmente connessi e che alterino significativamente la risposta globale richiedono interventi di adeguamento** (§ 8.4.3);
- **interventi che non rientrano in questa definizione possono essere considerati riparazioni, interventi locali o miglioramenti**, in base alle loro caratteristiche e all'influenza sulla struttura esistente.

L'Area sottolinea che, a tal proposito, un valido supporto viene dato anche dall'indirizzo fornito dalla **DGR n. 2272/2016**, insieme alla **DGR n. 1879/2011**, quali utili strumenti per valutare la significatività degli interventi di ampliamento. Tuttavia, occorre tener presente che non tutte le indicazioni della DGR n. 1879/2011 possono essere considerate valide, in quanto essa è in corso di aggiornamento per adeguarsi pienamente alle disposizioni delle NTC 2018.

Sulla base delle considerazioni normative e tecniche, l'area competente distingue **gli interventi di ampliamento** nelle seguenti categorie:

- **interventi che alterano significativamente la risposta strutturale**, i quali devono essere classificati come **interventi di adeguamento** (§ 8.4.3) e la verifica può essere effettuata utilizzando i criteri della D.G.R. n. 2272/2016 (allegato 2, § 2, punto II, lett. a-b-c-d);
- **interventi di modesta influenza**, per i quali si rientra tra le fattispecie **escluse dalla definizione generale di ampliamento** (come indicato nella D.G.R. n. 1879/2011), potrà essere considerato un

intervento locale o di miglioramento in funzione dell'entità, garantendo comunque la verifica delle condizioni di sicurezza della costruzione;

- **interventi non classificabili come ampliamenti significativi, ma non trascurabili**, devono essere classificati come **interventi di miglioramento** (§ 8.4.2) e rispettare i criteri di verifica previsti per questa categoria.

L'Area in conclusione chiarisce che nell'attesa dell'aggiornamento dell'atto regionale, le NTC2018 e i riferimenti regionali attualmente disponibili forniscono comunque un quadro sufficientemente dettagliato per classificare correttamente gli interventi di ampliamento.